

“FEDERCONSUMATORI BOLOGNA”

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1

Nello spirito dei trattati istitutivi della Comunità Europea, del trattato sull'Unione Europea, della Costituzione della Repubblica Italiana, dei principi contenuti nel Codice al consumo di cui al Dlgs.6/9/2005 e della Legge n. 383/2000, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata “FEDERCONSUMATORI BOLOGNA”, federazione provinciale di consumatori e utenti, struttura territoriale della Federconsumatori nazionale, della quale recepisce le finalità e gli scopi e ne adotta logo tipo e simbolo.

L'associazione ha sede in Bologna, Via del Porto 16. L'eventuale variazione di sede all'interno del Comune non comporta variazione Statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro ispira la propria azione alla tutela dei diritti dei consumatori e utenti quali: la legalità del mercato, la tutela della salute e dell'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad una informazione corretta ed adeguata, la lealtà e la chiarezza della pubblicità.

L'associazione potrà aprire sportelli rivolti al pubblico sia sul territorio comunale che provinciale come punto di ascolto o di informazione avvalendosi di propri soci volontari o di collaboratori. Potrà altresì promuovere la costituzione di strutture associative nella tutela degli interessi dei consumatori e utenti.

Art. 3

L'Associazione che opera attraverso l'impegno volontario dei soci persegue le finalità attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale ed in particolare attraverso:

- l'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori.
- la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi;
- l'impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;
- l'iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione e un'adeguata formazione del cittadino consumatore, garantendo il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione.
- la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive;
- la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;
- l'azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché delle aziende che prestano servizi d'interesse pubblico e il pieno riconoscimento alla Federconsumatori.
- la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini;
- il sostegno all'azione delle istituzioni nell'accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti ;
- la eventuale pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell'Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dalla legge;
- la promozione della qualità e della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso attraverso attività di monitoraggio e ricerca;
- l'impegno tassativo, a tutti i livelli dell'Associazione, ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione.

Art. 4

INCOMPATIBILITA'

Il Presidente della, Federconsumatori Bologna non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione delle associazioni di promozione sociale e di volontariato. Il Presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse.

La funzione del Presidente è incompatibile con l'esercizio delle libere professioni, ove questa venga svolta, direttamente o indirettamente per conto di qualsiasi struttura del sistema.

In conseguenza di quanto sopra detto, l'Associazione non potrà partecipare a competizioni elettorali politiche con la denominazione di Federconsumatori, pena l'estromissione della struttura stessa dal sistema Federconsumatori. La candidatura del Presidente ad una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall'incarico.

TITOLO II

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio qualunque persona fisica, persona giuridica o Ente non avente scopo di lucro o economico che si riconosca nel presente Statuto. L'iscrizione alla Federconsumatori di Bologna comporta l'adesione ai principi costitutivi, quali l'elettività delle cariche associative ed il libero e democratico diritto di voto, e alle finalità dell'Associazione e l'impegno da parte del richiedente di osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione nella prima riunione successiva. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. L'accoglimento della domanda comporta per il nuovo socio il pagamento della quota di adesione che non è rimborsabile né rivalutabile. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Nel caso di domande di adesione presentate da soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta dovrà essere presentata dal Legale rappresentante per conto degli interessati, il Consiglio Direttivo si esprimerà sulla richiesta. La quota associativa annua è di spettanza della struttura provinciale, regionale e nazionale. Le quote spettanti al regionale ed al nazionale saranno versate nella misura e nei tempi definiti da apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti.

Art. 6

I soci cessano di far parte dell'Associazione per mancato rinnovo, morosità o esclusione. Il recesso sarà operativo solo dopo la comunicazione al socio della relativa delibera.

Art. 7

L'associato e l'organismo aderente possono essere esclusi quando non osservino le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggino in qualunque modo o tentino di danneggiare gli scopi e gli interessi dell'Associazione.

L'Associazione delibera al riguardo a seguito delle decisioni del consiglio direttivo Provinciale

Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che verrà convocata. A tale Assemblea dovrà essere invitato il Socio escluso col quale si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti che hanno portato all'esclusione. I Soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

TITOLO III

FONDO COMUNE/ ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) delle quote e contributi degli associati, b) i legati, le eredità, le donazioni, c) i contributi dello Stato, di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, d) eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, e) erogazioni liberali degli associati e di terzi, f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Il fondo comune ed i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, non sono mai ripartibili, anche in modo indiretto o differito (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge) fra i soci, durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione dovrà investire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 9 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio sociale e/o rendiconto economico da sottoporre alla approvazione

dell'assemblea dei soci entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed eventualmente all'esame dei Sindaci Revisori se nominati.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione;

a) Il Congresso Provinciale; b) L'Assemblea degli associati; c) Il Consiglio Direttivo; d) Il Presidente e il Vice presidente; e) Il Collegio dei Revisori dei Conti .

Art 11 IL CONGRESSO PROVINCIALE

Il congresso è normalmente convocato ogni quattro anni dal consiglio direttivo. Esso è costituito dagli associati eletti nelle assemblee territoriali. Il congresso elegge il Consiglio Direttivo definendo il numero dei componenti, stabilisce gli obiettivi dell'associazione sino al congresso successivo, delibera le modifiche allo statuto, elegge, i componenti del collegio dei sindaci revisori ed i Delegati al congresso regionale. Il congresso può essere convocato su richiesta di almeno il 25% degli associati.

Art 12 ASSEMBLEE -

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, oppure inviata via lettera, via fax o via e-mail.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria; è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale .Approva il bilancio consuntivo; procede se necessario alla nomina delle cariche elettive e delibera sugli argomenti attinenti la gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, approva gli eventuali regolamenti per disciplinare l'ordinamento associativo e lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni. E' ammessa una delega per ogni socio. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 – L'assemblea straordinaria:

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione. In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulle modificazioni Statutarie è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati mediante delega la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulle modificazioni Statutarie è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati mediante delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Art 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ad un massimo di 19 eletti scelti fra i suoi Soci, i membri restano in carica fino a 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre un organo

esecutivo (Comitato di presidenza) e può nominare un comitato tecnico o scientifico un direttore un tesoriere Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il consiglio direttivo dovrà garantire una corretta e trasparente amministrazione dell'attività e gestione dell'organizzazione. Esso dovrà formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità degli obiettivi i

indicati dalla assemblea e dal congresso e redigere per tempo il bilancio annuale.

Art. 16- Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

IL PRESIDENTE

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per 2 mandati.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. previa ratifica della nomina da parte dell'assemblea dei Soci.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si rendesse necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il bilancio consuntivo, di redigere la relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età.

Le riunioni collegiali così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei Revisore dei Conti che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

SCIoglimento

Art. 19 - In caso di scioglimento della Associazione, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'associazione verrà devoluto, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20- Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Bologna, 8 ottobre, 2012